



RenoDeMedici

*Sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25
capitale sociale Euro 140.000.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00883670150*

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede Straordinaria per il giorno 29 aprile 2019, in prima convocazione (30 aprile 2019 in eventuale seconda convocazione).

In conformità all'Allegato 3A - Schema n. 1 – del Regolamento Consob n. 11971/1999.



Reno De Medici S.p.A.

Sede legale in Milano, viale Isonzo n. 25

Capitale sociale euro 140.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita Iva n. 00883670150

Fusione per incorporazione in Reno De Medici S.p.A. di Bellim S.r.l.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporVi le delibere di approvazione, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile, del progetto di fusione in Reno De Medici S.p.A. della società interamente posseduta, Bellim S.r.l., redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile, ed iscritto ai sensi di legge.

Di seguito si riportano, ove applicabili, secondo le indicazioni dello schema n. 1 dell'allegato 3A del regolamento Consob 11971/1999, le informazioni relative all'operazione di fusione per incorporazione sottoposta alla Vostra approvazione.

Si precisa che la fusione proposta non configura la fattispecie di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ne sussistono i parametri di significatività determinati da Consob in relazione all'articolo 70, comma 6, del regolamento 11971/1999.

Con riferimento alla normativa di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni (il "Regolamento"), si rileva anche che la fusione intercorre fra parti correlate, così come individuate dalla normativa citata, ma non è configurabile come operazione di maggiore rilevanza ed è peraltro, trattandosi di operazione conclusa con società integralmente controllata, esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento medesimo e delle relative Procedure adottate da Reno De Medici S.p.A..

Si precisa infine che l'operazione non configura un'ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501 bis del Codice Civile.



Illustrazione dell'operazione e delle motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione ed ai programmi formulati per il loro conseguimento.

Descrizione della società incorporata

Bellim S.r.l., con sede in Padova, Via Sebastiano Giacomelli n. 6, capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente detenuto da Reno De Medici S.p.A..

La società ha oggetto sociale di tipo finanziario e detiene quale unico asset una partecipazione, pari al 40% del capitale sociale e in carico per Euro 549.138,29 in PAC Service S.p.A., società operante nel settore del taglio e della lavorazione del cartoncino, la cui partecipazione di controllo è stata acquisita da Reno De Medici S.p.A. nel mese di dicembre 2017 con decorrenza 1° gennaio 2018.

L'ulteriore quota del 60% della partecipazione in PAC Service S.p.A. è detenuta direttamente da Reno De Medici S.p.A..

Illustrazione e motivazioni dell'operazione

L'operazione, regolata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, si configura giuridicamente quale fusione per incorporazione in Reno De Medici S.p.A. della società controllata Bellim S.r.l. sulla base dei rispettivi Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento della fusione ai sensi dell'articolo 2501 quater del Codice Civile.

L'operazione è finalizzata ad obiettivi di razionalizzazione amministrativa e gestionale, per effetto della concentrazione in Reno De Medici S.p.A. del possesso diretto dell'intera partecipazione in PAC Service S.p.A., con conseguente semplificazione della catena di controllo ed eliminazione di un livello relativo al flusso di dividendi dalla partecipazione, oltre che dell'abbattimento degli oneri amministrativi riferibili alla società incorporanda.

La fusione in esame non comporta la determinazione di alcun rapporto di cambio in quanto la società incorporante possiede direttamente la totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della società incorporanda.



Conseguentemente, in conformità al divieto di assegnazione di cui all'articolo 2504 ter, secondo comma del Codice Civile, la società incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni da assegnare in concambio con le quote della società incorporanda, e per effetto della fusione verranno annullate, senza sostituzione, le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda medesima.

Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono imputate, anche ai fini fiscali, al Bilancio della società incorporante.

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al Bilancio dell'incorporante, anche agli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172 del D.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2019 o comunque dal 1° gennaio dell'anno dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Nell'atto di fusione verrà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504-bis del Codice Civile che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione

Ai fini delle imposte sui redditi la Fusione societaria è disciplinata dall'articolo 172 del D.P.R. 917/1986.

Dal punto di vista fiscale la fusione tra società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società incorporata. Dalla data in cui ha effetto la Fusione la società Incorporante subentra nei diritti e nei doveri della Incorporata relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto previsto ai commi 5 e 7 del citato articolo del D.P.R. 917/1986.

La Fusione non costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. F) del DPR 633/1972 e l'atto di fusione è soggetto ad imposta fissa di registro.

Effetti dell'operazione sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto di controllo della società incorporante.



L'operazione non comportando, per quanto sopra specificato, emissione e assegnazione di azioni della società incorporante non produrrà, conseguentemente, effetti sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto di controllo della società incorporante.

Si precisa inoltre che non sussiste inoltre alcun Patto parasociale avente ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione.

Valutazioni in ordine alla ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 quinquies del Codice Civile.

L'operazione non configura in capo agli azionisti di Reno De Medici S.p.A. ricorrenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 quinquies del Codice Civile in quanto la fusione non comporta l'esclusione dalla quotazione.

Proposte di delibere

Signori Azionisti, se concordate con la proposta come sopra illustrata, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Straordinaria di Reno De Medici S.p.A.

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
- *visto il progetto di fusione, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 26 marzo 2019 e presso il Registro delle Imprese di Padova in data 25 marzo 2019;*

delibera

- 1) *di addivenire, sulla base dei rispettivi Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 - utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'articolo 2501 quater del Codice Civile - alla fusione per incorporazione nella società Reno De Medici S.p.A., con sede in Milano, Viale Isonzo n. 25, della società Bellim S.r.l., con sede in Padova, Via Sebastiano Giacomelli n. 6, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al numero di iscrizione e codice fiscale: 02305970283*
Il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo progetto di fusione - allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e al verbale dell'Assemblea - che



viene approvato in ogni sua parte, in forza del quale vengono, in particolare, assunte le seguenti deliberazioni:

(a) lo Statuto della società incorporante non subirà variazioni in dipendenza della fusione;

(b) in considerazione del fatto che la società incorporante "Reno De Medici S.p.A." detiene la totalità del capitale sociale della società incorporanda "Bellim S.r.l.", e a condizione del permanere di tale presupposto sino all'atto di fusione, la fusione verrà attuata senza aumento di capitale della società incorporante e senza concambio delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di "Bellim S.r.l.", che verranno interamente annullate senza sostituzione;

(c) le operazioni della società incorporanda saranno imputate al Bilancio della società incorporante, anche agli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 a decorrere dal 1° gennaio 2019, o comunque dal 1° gennaio dell'anno dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile, dandosi atto che entrambe le società partecipanti alla fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. Nell'atto di fusione verrà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504 bis del Codice Civile, che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

2) di conferire all'Organo Amministrativo, e per esso disgiuntamente a ciascun suo componente, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con se stesso quale eventuale rappresentante della società incorporanda, il



relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato progetto di fusione, consentendo vulture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della società incorporanda, nonché ad apportare al presente verbale ed allo Statuto allegato al progetto di fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e/o dall'autorità di vigilanza”.

Reno De Medici S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Fto.

(Michele Bianchi)